



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Contabilità"
Area Bilancio, Finanza e Contabilità

GN/am

Prot. 1536

Tit.

Verona, 20/01/04

Ai Signori
Presidi
Direttori di Dipartimenti/Centri

Ai Signori
Segretari di Presidenza di Facoltà
Segretari di Dipartimento/Centro

e p.c.

**Al Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti**

**Preg.mo Dott. FRANCESCO D'AMARO
Via Lucio Papirio, 116
00174 ROMA**

LORO SEDI

OGGETTO: Direttive del Collegio dei Revisori dei Conti sull'autonomia contrattuale dei Centri di Responsabilità Amministrativa

Nel richiamare le norme sull'autonomia negoziale poste dal nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, si fa presente la necessità di rimarcare l'attenzione su alcuni aspetti riguardanti la materia in argomento, nonché quelle sul conferimento di incarichi a personale esterno, in conformità a quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti in occasione di alcune verifiche effettuate presso vari Dipartimenti.

Quadro normativo di riferimento

In forza dell'autonomia contrattuale riconosciuta ai singoli Centri di Responsabilità Amministrativa, questi possono conferire incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione, mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo. La materia è disciplinata dal regolamento per l'affidamento a personale estraneo all'Università di incarichi di prestazione autonoma, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.11.98.

Il conferimento di incarichi ad esterni, esperti di provata competenza ed esperienza (certificata dall'iscrizione ad albo professionale o dal curriculum personale del singolo soggetto da allegare alla proposta di contratto), può avvenire per la soluzione di problemi di particolare



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Contabilità"
Area Bilancio, Finanza e Contabilità

complessità e ove non sia possibile farvi fronte col personale in servizio, semprechè tali rapporti siano contrattualmente perfezionati e debitamente autorizzati dagli organi competenti.

Nel contratto, da stipularsi anche attraverso scambio di lettere, devono essere espressamente determinati:

- ✓ la natura e l'oggetto della prestazione (la prestazione deve essere specificamente individuata);
- ✓ la motivazione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'Ateneo, dalla quale deve risultare la particolare complessità della prestazione oggetto del contratto e l'impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio, o perché la professionalità richiesta non risulta essere reperibile all'interno delle risorse disponibili, o perché queste siano occupate in altre attività di servizio;
- ✓ la durata del contratto;
- ✓ il corrispettivo, determinato secondo tariffe omogenee per le diverse categorie di figure professionali (il Collegio dei Revisori auspica siano predeterminate in modo standardizzato all'inizio dell'anno e valide per tutti);
- ✓ il capitolo di bilancio sul quale far gravare la spesa, con l'attestazione che la disponibilità di fondi è sufficiente alla copertura dell'ammontare del compenso pattuito, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Vincoli al conferimento di incarichi di lavoro autonomo

Il Responsabile della Struttura dovrà preventivamente accertare e certificare l'effettiva indisponibilità all'interno dell'Amministrazione di soggetti particolarmente qualificati ai quali sia possibile affidare l'incarico.

In proposito occorre richiamare il disposto di cui all'art 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il quale prevede che :

"Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53(n.d.r. tra le altre amministrazioni pubbliche individuate, le Università) possono avvalersi di personale a tempo determinato - omissis - o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni)"

Tale limite è pari al 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001) ed in esso non rientrano i contratti finanziati con fondi provenienti dalla Comunità Europea o da istituzioni internazionali e quelli finanziati con fondi provenienti da soggetti privati, ai sensi della Legge 11 luglio 2003 n. 170.

Soggiacciono invece al limite in questione i contratti che gravano sul Fondo di Funzionamento Ordinario dell'Università.

Ulteriori limiti all'instaurarsi di rapporti di lavoro autonomo

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha inoltre segnalato che non è legittimo conferire allo stesso soggetto incarichi di lavoro autonomo aventi per oggetto la stessa prestazione anche se affidati con contratti di diversa tipologia giuridica. Per esempio far seguire ad un contratto di lavoro autonomo occasionale un contratto di collaborazione coordinata e continuativa oppure conferire un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad un soggetto titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Conferimento di incarichi a soggetti titolari di assegno di ricerca



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Contabilità"
Area Bilancio, Finanza e Contabilità

Come richiamato dal regolamento per l'attribuzione di assegni di ricerca ex art 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, il titolare di assegno non può cumulare lo stesso con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituti nazionali o stranieri utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei soggetti stessi.

Il soggetto titolare di assegno di ricerca può svolgere attività professionale ovvero altre attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione della Struttura, e sentito il Responsabile scientifico, a condizione che l'attività sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, e non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo. Tale dichiarazione appare pertanto indispensabile per poter procedere all'affidamento di incarichi di altra natura e deve essere opportunamente certificata al momento dell'attribuzione dell'incarico.

Certificazione della regolare esecuzione della prestazione

E' ammessa la liquidazione per l'incarico conferito a soggetto esterno al personale dell'Ateneo solo qualora la prestazione oggetto del contratto sia stata regolarmente svolta. Più in particolare, è necessario che gli uffici competenti alla liquidazione del compenso (per sempio le segreterie di Dipartimento) acquisiscano una dichiarazione, rilasciata a cura del soggetto proponente l'affidamento di incarico, nella quale si attesti che il soggetto incaricato ha correttamente adempiuto alla prestazione richiesta. In mancanza di tale dichiarazione il pagamento del corrispettivo avviene in maniera indebita, mancando un riscontro circa l'effettivo adempimento del contratto sottoscritto.

Spese di rappresentanza

Ai fini di procedere al rimborso delle spese sostenute per colazioni di lavoro nell'ambito di iniziative dell'Ateneo quali congressi, convegni o seminari, meglio definite come "spese di rappresentanza", la documentazione prodotta a giustificativo delle spese sostenute deve essere presentata in misura complessiva, cioè con un unico documento, in particolare modo con fattura o ricevuta fiscale; non sono infatti ammesse spese frazionate, cioè più scontrini per la stessa spesa. In secondo luogo, i rimborsi per le spese in oggetto non appaiono giustificati o giustificabili in relazione a attività o iniziative che rientrano nella gestione ordinaria e qualora coinvolgano personale dipendente dell'Ateneo; qualora non si rinviengano in tali iniziative fattispecie collegate alla rappresentanza, e cioè per mantenere ed accrescere il prestigio istituzionale dell'Università in occasione di rapporti ufficiali **con soggetti esterni all'Università**, non si può dare luogo ai rimborsi di cui si tratta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, da ultimo, ha sottolineato che le richieste di rimborsi presentati in occasione di convegni o seminari organizzati dall'Ateneo spettano esclusivamente a favore di coloro che hanno tenuto le conferenze o i seminari medesimi e non sono in alcun modo estensibili ad altri soggetti. È infatti esclusa ogni forma di rappresentatività all'interno dell'ente, ovvero tra esso e i suoi dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito.

Ciò premesso e considerato, questa Amministrazione, nel richiamare le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e agli orientamenti interpretativi degli organi di controllo nazionale, invita le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra evidenziate. Nell'occasione si fa presente che, in relazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione "Finanza e Contabilità"
Area Bilancio, Finanza e Contabilità

alla complessità delle problematiche poste dal nuovo ordinamento universitario e in generale dalle innovazioni introdotte dal Nuovo Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, i competenti uffici dell'Amministrazione centrale sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e per fornire la massima collaborazione.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Antonio Salvini)

IL RETTORE

(Prof. Elio Mosele)